

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3796

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ZAFFANELLA, DELLA BRIOTTA, FERRARI, SAVOLDI,
FORTUNA, LEPRE, ABBIATI, CINGARI, MUSOTTO,
BALLARDINI, DE PASCALIS, LENOCI, QUERCI, ZAPPA,
AMADEI LEONETTO, MORO DINO, TOCCO**

Presentata il 18 novembre 1971

**Aumento dei minimi di pensione, della pensione sociale e
perequazione delle pensioni INPS liquidate anteriormente
al 1° maggio 1969**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge votata il 30 aprile 1969, n. 153, che è stata per i lavoratori italiani un grande successo nel settore pensionistico, frutto dell'azione congiunta dei sindacati dei lavoratori e dell'impegno del Governo allora rappresentato nel settore del lavoro e della previdenza sociale dal compianto Ministro Brodolini, garanti per i lavoratori pensionabili dopo il 30 aprile 1969, un trattamento pensionistico soddisfacente grazie al congegno introdotto nella legge dell'agganciamento della pensione alla retribuzione percepita nell'ultimo periodo dell'attività lavorativa.

La legge n. 153 ha allineato il nostro Paese nel settore della previdenza sociale a quelli civilmente e socialmente più evoluti.

Tutto ciò però per i lavoratori pensionabili dopo l'entrata in vigore della legge.

Per i vecchi pensionati della gestione INPS liquidati con il vecchio sistema contributivo, la legge 153 ha rappresentato però un fatto discriminatorio che è divenuto ancora più pe-

sante e più grave con il rincaro del costo della vita prodottosi in questi due ultimi anni e mezzo.

Tale fatto ha inoltre vanificato in gran parte gli aumenti apportati dalla legge n. 153 alle pensioni dei lavoratori autonomi, ai numerosi pensionati che usufruiscono del minimo della pensione, al milione circa di ultra sessantacinquenni, sprovvisti di reddito che grazie alla n. 153 hanno potuto beneficiare della pensione sociale fissata allora in 12 mila mensili.

Sono complessivamente circa 9 milioni di persone che chiedono o almeno l'attenuazione della differenza di trattamento creatasi fra quanti furono liquidati prima del 1° maggio 1969 e quelli che usufruirono dei benefici della n. 153, oppure, parliamo di possessori dei minimi di pensione e della pensione sociale, un adeguamento delle loro pensioni all'umentato costo della vita.

Riteniamo inoltre che l'onere derivante dalla legge che presentiamo possa essere af-

frontato senza nuove imposizioni fiscali e senza una maggiorazione degli oneri sociali in quanto la copertura della spesa può essere trovata da una parte grazie all'incremento automatico realizzatosi nel gettito contributivo

per l'avvenuto aumento delle retribuzioni e dall'altra per lo sgravio che al fondo adeguamento pensioni si è realizzato e si realizza per il concorso dello Stato stabilito dalla legge a favore del fondo sociale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1972, gli importi dei trattamenti minimi di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, nonché quelli a carico delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli esercenti attività commerciali e per gli artigiani, sono elevati a lire 36.000 mensili.

ART. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1972 la misura della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è elevata a lire 260.000 annue.

ART. 3.

Con la stessa decorrenza indicata nei precedenti articoli 1 e 2 le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti aventi decorrenza anteriore al 1° maggio 1968, vengono aumentate nella seguente misura: le pensioni liquidate anteriormente al 1° gennaio 1956 sono aumentate del 40 per cento; le pensioni liquidate fra il 1° gennaio 1956 e il 1° gennaio 1958, sono aumentate del 35 per cento; le pensioni liquidate fra il 1° gennaio 1958 e il 1° gennaio 1960 sono aumentate del 30 per cento; le pensioni liquidate fra il 1° gennaio 1960 e il 1° gennaio 1962, sono aumentate del 25 per cento; le pensioni liquidate fra il 1° gennaio 1962 e il 1° gennaio 1964 sono aumentate del 20 per cento; le pensioni liquidate fra il 1° gennaio 1964 e il 1° gennaio 1966, sono aumentate del 15 per cento; le pensioni liquidate fra il 1° gennaio 1966 e il 30 aprile 1968, sono aumentate del 10 per cento.

ART. 4.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono posti a carico delle rispettive gestioni.